

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 del D.L. 132 del 12/09/2014 (convertito con Legge n.162 del 10/11/2014) prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto di matrimonio (comune ove è stato celebrato)
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso in tale comune o celebrato all'estero

un accordo di separazione personale, un accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio od un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (che non deve formare alcun accordo da registrare), la dichiarazione che vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili od ottenere lo scioglimento del matrimonio.

Tale possibilità è esclusa in presenza di:

- figli minori (si intendono i figli nati dall'unione fra i coniugi richiedenti)
- figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno)
- figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

L'accordo previsto dall'art. 12 D.L. 132/2014 non deve contenere "patti di trasferimento patrimoniale". Va pertanto esclusa dall'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (es.: uso della casa coniugale, assegni di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile: nell'atto contenente le dichiarazioni delle due parti viene indicata una data non inferiore a 30 giorni in cui i coniugi dovranno comparire nuovamente per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione nella data fissata equivale a mancata conferma dell'accordo e non c'è possibilità di rinvio.

In caso di separazione la data dalla quale è possibile proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili viene calcolata dopo 12 mesi (separazione giudiziale) o dopo 6 mesi (separazione consensuale):

- dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale;

oppure

- quando la separazione è avvenuta a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati e trascritta nel Comune di _____ e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione, senza che sia ripresa la convivenza fra gli stessi;

oppure

- quando l'accordo di separazione si è concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____ e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo stesso, senza che sia ripresa la convivenza fra gli stessi.

Per quanto riguarda la dichiarazione e la conseguente formazione dell'atto di stato civile si riceve su appuntamento dopo aver presentato il modello sotto allegato.

Al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, il diritto fisso da corrispondere, presso lo sportello dei Servizi Demografici, ammonta a € 16,00 (Deliberazione Giunta n. 2 del 05/01/2015).